



COMUNICATO UFFICIALE N. 125
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 113/AA al n. 120/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 113/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. SPORTING MILANO FUT5AL con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 230/AA dell'11 aprile 2022;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. SPORTING MILANO FUT5AL con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 230/AA dell'11 aprile 2022.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 114/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dai Sig.ri Gilberto MARTELLI, Youdel LAMBERT e dalla società U.S. GROSSETO 1912 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 283/AA del 27 maggio 2022;
- atteso che, ad oggi, i Sig.ri Gilberto MARTELLI, Youdel LAMBERT e la società U.S. GROSSETO 1912 non hanno versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dai Sig.ri Gilberto MARTELLI, Youdel LAMBERT e dalla società U.S. GROSSETO 1912 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 283/AA del 27 maggio 2022.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 115/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 878 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuliano MAISTO, Luca TUCCILLO, Francesco SCALZONE, Anna PAGNOTTA e della società A.S.D. MATTEO FOOTBALL KING, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIULIANO MAISTO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Matteo Football King:

a) in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Matteo Football King, ommesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Muhammed Barrow, Mubarick Hidir e Fadiya Drame nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla ASD Matteo Football King in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il girone D del Campionato di Seconda Categoria: il calciatore sig. Muhammed Barrow alle gare ASD Matteo Football King – ASD San Giovannese Calcio del 3.10.2021, ASD San Giovannese Calcio – ASD Matteo Football King del 30.1.2022, ASD Matteo Football King – ASD Sant Attilio del 6.3.2022 ed ASD Tre Torri San Marcellino – ASD Matteo Football King del 26.3.2022, il sig. Mubarick Hidir alla gara ASD Giove Academy - ASD Matteo Football King del 24.10.2021 ed il calciatore sig. Fadiya Drame alla gara ASD Borbonia Felix - ASD Matteo Football King del 10.10.2021; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

b) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Matteo Football King, ommesso di provvedere al regolare tesseramento dei sigg.ri Luca Tuccillo e Francesco Scalzone, nonché per aver consentito agli stessi, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigenti accompagnatori ufficiali delle squadre schierate dalla A.S.D. Matteo Football King in occasione quantomeno delle gare ASD San Giovannese Calcio – ASD Matteo Football King del 30.1.2022 ed ASD Matteo Football King – ASD Sant Attilio del 6.3.2022, entrambe valevoli per il girone D del Campionato Seconda Categoria;

LUCA TUCCILLO, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD Matteo Football King:

a) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società ASD Matteo Football King nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Muhammed Barrow, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione della gara ASD San Giovannese Calcio – ASD Matteo Football King del 30.1.2022 valevole per il girone D del Campionato Seconda Categoria;

b) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara ASD San Giovannese Calcio – ASD Matteo Football King del 30.1.2022 valevole per il girone D del Campionato Seconda Categoria, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla ASD Matteo Football King, pur non essendo tesserato per tale società;

FRANCESCO SCALZONE, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD Matteo Football King:

a) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società ASD Matteo Football King nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Muhammed Barrow, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione della gara ASD Matteo Football King – ASD Sant Attilio del 6.3.2022 valevole per il girone D del Campionato Seconda Categoria;

b) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quantomeno in occasione gara ASD Matteo Football King – ASD Sant Attilio del 6.3.2022 valevole per il girone D del Campionato Seconda Categoria, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla ASD Matteo Football King pur non essendo tesserato per tale società;

ANNA PAGNOTTA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserata per la società ASD Matteo Football King, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere la stessa sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società ASD Matteo Football King nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Muhammed Barrow, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare

tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valide per il girone D del Campionato Seconda Categoria: ASD Matteo Football King – ASD San Giovannese Calcio del 03.10.2021 ed ASD Tre Torri San Marcellino – ASD Matteo Football King del 26.3.2022; nonché per avere la stessa sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società ASD Matteo Football King nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Mubarick Hidir, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione della gara ASD Giove Academy - ASD Matteo Football King del 24.10.2021 valevole per il girone D del Campionato Seconda Categoria; nonché ancora per avere la stessa sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società ASD Matteo Football King nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Fadiya Drame in occasione della gara ASD Borbonia Felix - ASD Matteo Football King del 10.10.2021 valevole per il girone D del Campionato Seconda Categoria, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

A.S.D. MATTEO FOOTBALL KING, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuliano MAISTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MATTEO FOOTBALL KING, dai Sig.ri Luca TUCCILLO, Francesco SCALZONE e Anna PAGNOTTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione per il Sig. Giuliano MAISTO, di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Luca TUCCILLO, di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Francesco SCALZONE, di mesi 3 (tre) di inibizione per la Sig.ra Anna PAGNOTTA e di € 275,00 (duecentosettantacinque/00) di ammenda e due punti di penalizzazione per la società A.S.D. MATTEO FOOTBALL KING;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia
Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 116/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 863 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Andrea MAZURKEYCH, della Sig.ra Carmela FUSCO, e della società A.S.D. PIGNA CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA MAZURKEYCH, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società A.S.D. Calcio Pigna, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e all'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Pigna Calcio alla gara Napoli United - Pigna Calcio, disputata in data 21.3.2022 e valevole per il Campionato Regionale Campania Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

CARMELA FUSCO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pigna Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Andrea Mazurkevych, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l'utilizzo in occasione della gara Napoli United - Pigna Calcio disputata in data 21.3.2022 e valevole per il Campionato Regionale Campania Under 16, nonché per aver consentito e/o comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa.

In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Rosario De Santis nonché per aver consentito allo stesso, o comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed il compito di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Pigna Calcio in occasione quantomeno della gara Napoli United - Pigna Calcio disputata in data 21.3.2022 e valevole per il Campionato Regionale Campania Under 16;

A.S.D. PIGNA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, era tesserata la sig.ra Carmela Fusco e comunque al cui interno e nel cui interesse il sig. Andrea Mazurkevych ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gennaro Sarno esercente la potestà genitoriale del minore Andrea MAZURKEVYCH, e dalla Sig.ra Carmela FUSCO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PIGNA CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Andra MAZURKEVYCH, di 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Carmela FUSCO, di 1 (uno) punto di penalizzazione ed € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. PIGNA CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 117/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 872 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Michele FONTANA, Gerardo FRANZA, e della società A.S.D. VICO EQUENSE 1958 avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE FONTANA, all'epoca dei fatti, ed anche attualmente, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD VICO EQUENSE 1958, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dagli artt. 94, comma 1, e 94 ter, comma 8 delle N.O.I.F., per aver stipulato con l'allenatore Gerardo FRANZA, in occasione del suo tesseramento quale allenatore in seconda della prima squadra per la stagione sportiva 2021/2022, un primo accordo economico firmato il 31.08.2021, regolarmente depositato presso i competenti Uffici della FIGC, che prevedeva un premio di tesseramento di € 4500,00 e poi un secondo accordo economico, firmato il 14.12.2021, mai depositato presso i competenti Uffici della Figc, che prevedeva un premio di tesseramento di € 6000,00 e quindi superiore a quello depositato;

GERARDO FRANZA, tecnico iscritto all'epoca dei fatti ed attualmente, nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC quale Allenatore Uefa B, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e dagli artt. 94, comma 1, e 94 ter, comma 8 delle N.O.I.F., per aver stipulato con la società ASD VICO EQUENSE 1958, in occasione del proprio tesseramento quale allenatore in seconda della prima squadra per la stagione sportiva 2021/2022, un primo accordo economico firmato il 31.08.2021, regolarmente depositato presso i competenti Uffici della FIGC, che prevedeva un premio di tesseramento di € 4500,00 e poi un secondo accordo economico, firmato il 14.12.2021, mai depositato presso i competenti Uffici della Figc, che prevedeva un premio di tesseramento di € 6000,00 e quindi superiore a quello depositato;

ASD VICO EQUENSE 1958, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti interessati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra menzionata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele FONTANA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD VICO EQUENSE 1958, e dal Sig. Gerardo FRANZA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Michele FONTANA, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Gerardo FRANZA, e di € 200,00 (duecento) di ammenda per la società ASD VICO EQUENSE 1958;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 118/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 849 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Antonio MONDELLI, Carmine SPINELLI, Simone GARGIONE e della società VIRTUS PERDIFUMO avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO MONDELLI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Virtus Perdifumo, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Virtus Perdifumo, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Carmine Spinelli; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte alla gara Gelbison-Virtus Perdifumo disputata in data 19.3.2022, valevole per il girone D del Campionato Provinciale di Salerno di Terza Categoria; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

CARMINE SPINELLI, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Virtus Perdifumo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte alla gara Gelbison-Virtus Perdifumo disputata in data 19.3.2022, valevole per il Campionato Provinciale di Salerno di Terza Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla società Virtus Perdifumo senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

SIMONE GARGIONE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Perdifumo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara Gelbison - Virtus Perdifumo disputata in data 19.3.2022 valevole per il Campionato Provinciale di Salerno di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società Virtus Perdifumo nella quale è indicato il

nominativo del calciatore sig. Carmine Spinelli, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

VIRTUS PERDIFUMO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Antonio Mondelli e Simone Gargione ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Carmine Spinelli ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio MONDELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società VIRTUS PERDIFUMO, e dai Sigg. Carmine SPINELLI e Simone GARGIONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Antonio MONDELLI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Carmine SPINELLI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Simone GARGIONE, di € 150,00 (centocinquanta/00) e di punti 1 (uno) di penalizzazione per la società VIRTUS PERDIFUMO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 119/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 798 pf 21-22 adottato nei confronti delle società BOLOGNA F.C. 1909 S.p.A. e DELFINO PESCARA 1936 S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

BOLOGNA F.C. 1909 S.p.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse è stata posta in essere dal Sig. Ely Sakho la condotta in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al combinato disposto ex artt. 39 e 40 delle N.O.I.F.;

DELFINO PESCARA 1936 S.p.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse è stata posta in essere dal Sig. Ely Sakho la condotta in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al combinato disposto ex artt. 39 e 40 delle N.O.I.F.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio FENUCCI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società BOLOGNA F.C. 1909 S.p.A., e dall'Avv. Flavia Tortorella, difensore munito di specifica procura, per conto della società DELFINO PESCARA 1936 S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per la società BOLOGNA F.C. 1909 S.p.A. e di € 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società DELFINO PESCARA 1936 S.p.A.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 120/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 680 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo MITRO, avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO MITRO, in violazione dell' art. 4, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, per avere ancorché raggiunto da provvedimento di inibizione della durata di anni cinque per fatti commessi allorquando rivestiva la qualifica di Direttore Generale di altra società affiliata, con provvedimento ancora in corso di esecuzione, posto in essere atti, come il presenziare in occasione di incontri casalinghi all'interno dell'area spogliatoi e/o comunque nelle vicinanze campo di gioco, in zone di accesso consentite ai soli addetti ai lavori, nonché per aver agito assicurandosi, in nome e per conto della società, prestazioni e servizi in favore della stessa finalizzati all'organizzazione delle gare casalinghe; atti che inequivocabilmente attestano un ruolo a pieno titolo organico, nei fatti di natura dirigenziale e, comunque, una collaborazione tuttora in essere con l'ASD ROTONDA CALCIO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig. Vincenzo MITRO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo MITRO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina